



COMUNE DI ARCADE

PROVINCIA DI TREVISO

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 64 DEL 29-12-2021

OGGETTO	REVISIONE PERIODICA STATO ATTUAZIONE DELLA RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AL 31.12.2020. (ART. 20, COMMI 1 E 4 , D.LGS 175/2016 E SMI - TUSP).
---------	--

Oggi **ventinove** del mese di **dicembre** dell'anno **duemilaventuno** alle ore **20:35**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
Gazzabin Fabio	Presente	BIGOLIN GIUSEPPE	Assente
PRESTI DOMENICO	Assente	DE BENETTI GIANNI	Presente
ZUSSA MAURO	Presente	PAVAN MARIO	Presente
DE BIASI SILVIA	Presente	BOSCARATO PAOLO	Presente
GRANZOTTO SIMONE	Presente	BETTIOL GIULIA	Presente
CENDRON ALESSANDRA	Presente	SALVADORI LETIZIA	Presente
SIVIERO DIONISIO ROMUALDO	Presente		

Presenti 11 Assenti 2

Partecipa alla seduta - ai sensi dell'articolo 97, comma 4 – lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000 - il Segretario Generale FATTORI PIERFILIPPO.

Il Sindaco- Presidente nomina scrutatori i Consiglieri:

ZUSSA MAURO

GRANZOTTO SIMONE

BETTIOL GIULIA

Constatato legale il numero degli intervenuti, Gazzabin Fabio nella sua qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	REVISIONE PERIODICA STATO ATTUAZIONE DELLA RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AL 31.12.2020. (ART. 20, COMMI 1 E 4, D.LGS 175/2016 E SMI - TUSP).
---------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'articolo 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

Rilevato che per effetto dell'articolo 24 del detto T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

Preso atto che sussistono le condizioni per il mantenimento della partecipazione in Alto Trevigiano Servizi S.r.l. in quanto svolge attività di interesse generale;

Ritenuto che sussistono i requisiti per il mantenimento nella partecipata indiretta Vivereacqua S.C.A.R.L.;

Evidenziato che il Consorzio Feltrenergia non ha scopo a fini di lucro;

Considerato che l'articolo 20 comma 1 del detto T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Considerato che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, del detto T.U.S.P. –ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione– le partecipazioni per le quali si verifica una delle seguenti condizioni:

- 1) Non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'articolo 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia, di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'articolo 5, c. 2, del T.U.S.P.;
- 2) Non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) Previste dall'articolo 20, c. 2, T.U.S.P.:

- a) Partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
- b) Società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) Partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da Enti pubblici strumentali;
- d) Partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*ex articolo. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
- e) Partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'articolo 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) Necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) Necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4, T.U.S.P.;

Considerato, altresì, che le disposizioni del predetto T.U.S.P. devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- In società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'articolo 3-bis, D.L. n. 138/2011, anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Arcade e purché l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetti i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- In società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Considerato che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'articolo 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'articolo 4, comma 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

Viste le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei Conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'articolo 20 del T.U.S.P.;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, T.U.S.P.;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale che si riporta sinteticamente:

- 1) Al 31.12.2020 l'Ente partecipava direttamente in A.T. S. Srl, per la quota dell'1,3922% e la partecipazione a tale società rispetta il D.Lgs. 175/2016;
- 2) Al 31.12.2020 l'Ente partecipava indirettamente a Vivereacqua S.C.A.R.L. e la partecipazione rispetta il D.Lgs. 175/2016;
- 3) L'Ente partecipa indirettamente nel Consorzio Feltrenergia in quale tuttavia non ha la veste giuridica di società;

Visti:

- Il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ed in particolare l'articolo 42, comma 2, lettere e) e g) del medesimo;
- Il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" come modificato ed integrato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;
- Lo Statuto del Comune;
- Il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il parere espresso dall'Organo di Revisione, allegato al presente atto, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, allegato C) al presente atto;

Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Il Consiglio Comunale, con voti espressi per alzata di mano, accertati dagli scrutatori e proclamati dal Sindaco-Presidente Gazzabin:

Presenti n.	11
Astenuti n.	4 (Consiglieri Pavan, Boscarato, Bettiol, Salvadori)
Votanti n.	7
Favorevoli n.	7
Contrari n.	0

D E L I B E R A

1. Di approvare la Ricognizione Periodica al 31/12/2020 delle società in cui il Comune di Arcade detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'articolo 20 del D.Lgs. 19/08/2016, n. 175 come modificato dal D.Lgs. 16/06/2017 n. 100, analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare le allegate schede di Rilevazione per la Relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni allegato B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. Di prendere atto che la ricognizione effettuata *non prevede* un nuovo piano di razionalizzazione;
4. di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'Ente in materia di società partecipate;

5. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui all'Allegato A);
6. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'articolo 20 comma 3 del T.U.S.P.;

Successivamente, con voti espressi per alzata di mano, accertati dagli scrutatori e proclamati dal Sindaco-Presidente Gazzabin:

Presenti n.	11
Astenuti n.	4 (Consiglieri Pavan, Boscarato, Bettiol, Salvadori)
Votanti n.	7
Favorevoli n.	7
Contrari n.	0

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, per il rispetto dei termini normativamente previsti.

LA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE VIENE DICHIARATA CONCLUSA ALLE ORE 22.12.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 62 del 23-11-2021 ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	REVISIONE PERIODICA STATO ATTUAZIONE DELLA RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AL 31.12.2020. (ART. 20, COMMI 1 E 4 , D.LGS 175/2016 E SMI - TUSP).
----------------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

**IL Presidente
Gazzabin Fabio**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**IL Segretario Generale
FATTORI PIERFILIPPO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.